

Legge 8 marzo 2000, n. 53

Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città.

Art 9. Misure per conciliare tempi di vita e tempi di lavoro.

PROGETTI A

Azioni volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro

Soggetti finanziabili

- A. datori di lavoro privati (società, consorzi, associazioni di imprese)
- B. aziende sanitarie, ospedaliere e osp. Universitarie.

che prevedano le seguenti **tipologie di azione positiva**:

1. progetti per consentire alle lavoratrici e ai lavoratori di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, quali part time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, banca delle ore, orario flessibile in entrata o in uscita, sui turni e su sedi diverse, orario concentrato, con specifico interesse per i progetti che prevedano di applicare, in aggiunta alle misure di flessibilità, sistemi innovativi per la valutazione della prestazione e dei risultati;
2. programmi ed azioni, comprese le attività di formazione, volti a favorire il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo un periodo di congedo parentale o per motivi comunque legati ad esigenze di conciliazione;
3. progetti che, anche attraverso l'attivazione di reti tra enti territoriali, aziende e parti sociali, promuovano interventi e servizi innovativi in risposta alle esigenze di conciliazione dei lavoratori.

Tali progetti possono essere presentati anche da consorzi o associazioni di imprese, ivi comprese quelle temporanee che insistono sullo stesso territorio, e possono prevedere la partecipazione degli enti locali anche nell'ambito dei piani per l'armonizzazione dei tempi delle città.

Il finanziamento massimo previsto è di € 500.000 per una durata massima di 24 mesi

Destinatari dei progetti sono lavoratrici o lavoratori, inclusi i dirigenti, con figli minori fino a dodici anni di età, o fino a quindici anni in caso di affidamento o di adozione, ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave infermità.

PROGETTI B

Sostituzione o collaborazione a favore di soggetti autonomi

Una quota delle risorse di cui al comma 1 è impiegata per l'erogazione di contributi in favore di progetti che consentano ai titolari di impresa, ai lavoratori autonomi o ai liberi professionisti, per esigenze legate alla maternità o alla presenza di figli minori ovvero disabili, di avvalersi della collaborazione o sostituzione di soggetti in possesso dei necessari requisiti professionali

Soggetti finanziabili

Altri datori di lavoro non esercenti attività d'impresa, purchè iscritti in pubblici registri (liberi professionisti, lavoratori autonomi, compresi lavoratori a progetto, titolari di impresa individuale).

L'importo massimo finanziabile è di € 35.000.000 per una durata di 12 mesi anche frazionabili in 24 mesi.

I PROGETTI DEVONO PERVENIRE AL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA ENTRO IL 28 OTTOBRE 2011

La scheda è stata curata da Francesca Stefanelli
per la Commissione Pari Opportunità del Comune di Sassari